



London

Stock Exchange Group

**SCHEMA DI ACCORDO TRA IL PARTECIPANTE X-COM
E L'AGENTE DI REGOLAMENTO**

(CLAUSOLE MINIMALI)

(Edizione luglio 2015)



ACCORDO TRA IL PARTECIPANTE X-COM E L'AGENTE DI REGOLAMENTO
(CLAUSOLE MINIMALI)

TRA

Nome / Denominazione Sociale
(di seguito, il **“Partecipante”**), con sede legale in
Indirizzo CAP
Partita IVA Cod. Fiscale
Codice ABI.....Cod. ced.....
codice BIC.....
Nome e Cognome del Rappresentante Legale
Carica ricoperta nella Società

E

Nome / Denominazione Sociale
(di seguito, l' **“Agente di Regolamento”**), con sede legale in
Indirizzo CAP
Partita IVA Cod. Fiscale
Codice ABI.....Cod. Ced.....
codice BIC.....
Nome e Cognome del Rappresentante Legale
Carica ricoperta nella Società

PREMESSO CHE

- a) l'Agente di Regolamento dichiara di ben conoscere tutte le disposizioni che regolano il Servizio X-COM Collateral Management (di seguito, il **“Servizio”**), gestito da Monte Titoli S.p.A. (di seguito, la MONTE TITOLI), con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 ed in particolare il Regolamento del Servizio X-COM di Monte Titoli (di seguito, il **“Regolamento”**), le relative Istruzioni (di seguito, le **“Istruzioni”**), le Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di MONTE TITOLI (di seguito, le **“Condizioni Generali”**), nonché tutte le altre disposizioni che regolano il Servizio come di volta in volta integrate e/o modificate;
- b) il Regolamento e le Istruzioni prevedono che ciascun Partecipante possa sottoscrivere accordi con Agenti di Regolamento partecipanti al Servizio di Liquidazione per conto del Partecipante a cui delegano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle Operazioni immesse nel Servizio;
- c) l'Agente di Regolamento dichiara di disporre delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti da MONTE TITOLI per l'accesso al Servizio ai fini degli adempimenti derivanti dalla qualità assunta nel presente contratto.



Il Partecipante e l'Agente di Regolamento possono essere di seguito individualmente indicati come una parte e collettivamente le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse e definizioni

- 1.1 Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 I termini impiegati nel medesimo si intendono usati – salva diversa indicazione - nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1 Per effetto della conclusione del presente contratto di mandato del Partecipante all'Agente di Regolamento, quest'ultimo assumerà la funzione di Agente di Regolamento per l'esecuzione delle obbligazioni facenti capo al Partecipante nell'ambito del Servizio, con riferimento **agli adempimenti nel Servizio di Liquidazione**, per i seguenti Comparti Operativi:

- Comparto relativo alle Operazioni concluse fuori mercato;
- Comparto relativo alle Operazioni con Banca d'Italia;
- Comparto relativo alle Operazioni negoziate sul Mercato _____ non garantito da Controparte Centrale;
- Comparto relativo alle Operazioni negoziate sul Mercato _____ non garantito da Controparte Centrale;
- Comparto relativo alle Operazioni garantite da Controparte Centrale _____

- 2.2 L'Agente di Regolamento, unico per ogni Comparto Operativo indicato nel comma precedente, al fine di poter validamente operare, dichiara di:

- aderire al Servizio di Liquidazione;
- disporre presso Monte Titoli di conti titoli dedicati al Partecipante per la relativa operatività nel Servizio.

L'Agente di Regolamento dichiara inoltre di soddisfare gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento e dalle Istruzioni. Al riguardo si richiama, in particolare, il principio regolamentare per cui per le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia l'Agente di Regolamento deve coincidere con la banca custode incaricata di movimentare le Garanzie del Conto Pool del Partecipante al Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling di Banca d'Italia.

- 2.3 L'Agente di Regolamento autorizza Monte Titoli ad accreditare/addebitare i fondi sui predetti conti contante ai fini della retrocessione dei pagamenti accreditati/addebitati sugli stessi conseguenti a operazioni societarie che intervengono sui titoli dati o ricevuti a garanzia dal Partecipante nell'ambito del Servizio.
- 2.4 Resta inteso che le modifiche del Regolamento e/o delle Istruzioni che abbiano ad oggetto clausole non compatibili con quelle stabilite nel presente contratto prevarranno e sostituiranno quest'ultime, fermo il diritto di recesso di cui all'art. 7.



Articolo 3 – Esecuzione del mandato

- 3.1 A MONTE TITOLI non sarà opposta alcuna eccezione, né verso la stessa sarà vantata alcuna pretesa, fondata sull'esecuzione del presente contratto, restando le parti impegnate a regolare tra le stesse ogni eventuale controversia al riguardo.
- 3.2 L'esecuzione del mandato, conferito all'Agente di Regolamento ai sensi dell'art. 2, potrà dal Partecipante essere espressamente circoscritto solo ad alcuni dei Comparti Operativi indicati nel predetto articolo qualora per altri intenda provvedere direttamente o per il tramite di altri soggetti ai relativi adempimenti.
- 3.3 Il Partecipante manterrà informato, per quanto occorra, l'Agente di Regolamento di tutte le modifiche delle disposizioni del Regolamento, delle Istruzioni, delle Condizioni Generali e di tutte le altre disposizioni che regolano il Servizio.
- 3.4 Il Partecipante conferisce altresì mandato all'Agente di Regolamento di effettuare e ricevere qualsiasi comunicazione e a compiere qualsiasi operazione, attiva e/o passiva, che sia prevista nel Regolamento e/o nelle Istruzioni che sia connessa all'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2.2.

Articolo 4 – Accordi integrativi

- 4.1 Tra le stesse parti sarà stato stipulato un separato accordo per definire i mezzi di provvista e/o le garanzie necessarie per l'esecuzione dei mandati di cui all'art. 2, la movimentazione di titoli e contante tra le parti stesse correlata alle Operazioni gestite dal Servizio, nonché il compenso dell'Agente di Regolamento ed il rimborso delle eventuali spese, nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno.
- 4.2 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto varrà quanto concordato separatamente tra le stesse parti in ordine ad altri aspetti del Servizio assunto dall'Agente di Regolamento e ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle parti, che le clausole del presente contratto prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati.

Articolo 5 - Clausola di riservatezza

- 5.1 Il Partecipante riconosce che per l'esecuzione del presente contratto l'Agente di Regolamento ha necessità di conoscere i dati relativi all'operatività del Partecipante medesimo e quindi consente che l'Agente di Regolamento disponga delle relative informazioni.
- 5.2 L'Agente di Regolamento si impegna ad osservare ed a far osservare al personale utilizzato, anche se non dipendente, ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto.

Articolo 6 - Comunicazioni ed effetti

- 6.1 Il Partecipante - ai fini dell'esecuzione di quanto concordato negli articoli precedenti – provvederà ad informare MONTE TITOLI, anche in nome e per conto dell'Agente di Regolamento, della stipula del presente contratto a mezzo invio di una copia originale firmata da entrambe le parti da inoltrare a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere anticipata via e-mail all'indirizzo: Mdm@lseg.com. Detto invio varrà anche come conferimento di procura all'Agente di Regolamento nei confronti di MONTE TITOLI in ordine a poteri e situazioni riguardanti la materia che forma oggetto del presente contratto, previsti dal Regolamento, dalle Istruzioni e/o dalle Condizioni Generali. Esso pertanto legitimerà MONTE TITOLI ai comportamenti – attivi e passivi – ad esso conseguenti, anche nei confronti dell'Agente di Regolamento, in conformità al presente contratto, al Regolamento, alle Istruzioni, alle Condizioni Generali ed alle altre regole del Servizio.



- 6.2** MONTE TITOLI provvederà ad informare il Partecipante in ordine alla data a decorrere dalla quale il presente accordo avrà per essa efficacia restando inteso che sarà il Partecipante a informare l'Agente di regolamento circa la decorrenza dello stesso.
- 6.3** Le comunicazioni di MONTE TITOLI al Partecipante di cui al comma 2 saranno indirizzate al seguente indirizzo e-mail: _____
- 6.4** Le altre comunicazioni di MONTE TITOLI saranno trasmesse nei casi, tempi e nei modi previsti dal Regolamento, dalle Istruzioni e/o dalle Condizioni Generali.
- 6.5** Con l'invio di cui al comma 1, ed a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di MONTE TITOLI di cui al comma 2, sia il Partecipante sia l'Agente di Regolamento si considereranno vincolati nei confronti della MONTE TITOLI, con ogni conseguenza di legge, per tutto quanto previsto nel presente contratto che possa avere rilievo o interesse, anche solo organizzativo, per MONTE TITOLI medesima.
- 6.6** Nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante o dell'Agente di Regolamento con altro soggetto o di cessione del relativo ramo d'azienda, i medesimi restano impegnati, reciprocamente e nei confronti di MONTE TITOLI, a comunicare per iscritto all'altra parte ed a MONTE TITOLI stessa, con un anticipo di almeno trenta giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto. Il Partecipante e l'Agente di Regolamento restano responsabili - con effetto quindi anche per l'incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario - per ogni effetto e danno che derivi dal ritardo con il quale abbiano dato questa notizia a MONTE TITOLI, incluso il caso che tale ritardo comporti, da parte di MONTE TITOLI, la sospensione del Partecipante, dell'incorporante, del soggetto risultante dalla fusione e/o del cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.

Articolo 7 – Decorrenza, durata e recesso

- 7.1** Il presente contratto decorre dalla data indicata da MONTE TITOLI ai sensi dell'art. 6 comma 2. La durata dello stesso è tra le parti convenuta a tempo indeterminato.
- 7.2** Il recesso dall'Accordo deve essere comunicato dal soggetto che recede alla controparte e contestualmente a MONTE TITOLI. La comunicazione deve pervenire secondo i termini e modalità definiti nelle Istruzioni e deve specificare la data di efficacia del recesso.
- 7.3** Per le Operazioni con Banca d'Italia, l'Agente di Regolamento e il Partecipante devono comunicare anche alla Banca d'Italia il recesso dall'accordo secondo i termini e le modalità previste dal "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento".
- 7.4** L'Agente di Regolamento è obbligato a mantenere a disposizione del Partecipante i conti fino alla data di regolamento prevista delle Operazioni riscontrate alla data di efficacia del recesso.
- 7.5** A partire dal giorno di efficacia del recesso il Partecipante non può inserire nuove Operazioni e prima della data di efficacia del recesso:
- a. è tenuto a immettere le Operazioni di chiusura delle Operazioni FOP aperte già presenti nel Servizio, con le modalità indicate nelle Istruzioni; qualora il Partecipante non provveda in tal senso le Operazioni di chiusura sono generate automaticamente dal Servizio;
 - b. può immettere richieste di cancellazione delle Operazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento e Istruzioni.
- 7.6** Dalla data di efficacia del recesso:
- a. le Operazioni e le istruzioni di cancellazione non riscontrate saranno cancellate dal Servizio, fatta salva diversa indicazione del Partecipante e previa conferma dell'Agente di Regolamento;
 - b. le Operazioni non regolate alla data di regolamento prevista non sono riproposte ma sono automaticamente cancellate, secondo quanto previsto dal Regolamento.



7.7 Qualora, il Partecipante comunichi a MONTE TITOLI la sottoscrizione di un nuovo accordo con altro Agente di Regolamento, le Operazioni a lui riconducibili possono essere modificate da Monte Titoli secondo quanto indicato nelle Istruzioni.

Articolo 8 – Giurisdizione e legge applicabile

- 8.1 Salvo diverse intese negli accordi di cui all'art. 4, comma 1, il Partecipante e l'Agente di Regolamento accettano sia la giurisdizione del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l'interpretazione ed i requisiti di validità dell'atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà comunque luogo in Italia.
- 8.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente voluto adottare lo schema negoziale predisposto da MONTE TITOLI.

(Luogo e data di sottoscrizione)

(Il Partecipante)

(L'Agente di Regolamento)

Il presente accordo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato per posta o tramite corriere (e anticipato tramite posta elettronica all'indirizzo: Mdm@lseg.com) a:

MONTE TITOLI S.p.A.
Master Data Management
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano